

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale  
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

---

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17/02/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
Grassi Dr. Raffaele Pio

---

# COMUNE DI GRONTARDO

PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 602

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 8 del 02/02/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER ONERI SOCIO-ASSISTENZIALI.

L'anno duemiladodici, addì due del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
SCARATTI IVAN	SINDACO	SI	NO
DEL MONTE MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI	ASSESSORE	SI	NO
AMIDANI SARA	ASSESSORE	SI	NO
GEREVINI MICHELE	ASSESSORE	SI	NO
	TOTALE	5	0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER ONERI SOCIO-ASSISTENZIALI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;
- lo stesso art. 6, al comma 4, dispone che per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;
- l'art. 8 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, stabilisce al comma 4 che "gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei Comuni, relative a prestazioni sociosanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente", e al comma 5 che "qualora la persona assistita sia ospitata in unità d'offerta residenziali situate in un comune diverso, i relativi oneri gravano comunque sul comune di residenza ...in cui ha avuto inizio la prestazione, essendo a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza ... determinata dal ricovero";

CONSIDERATO e verificato che:

- in alcuni Comuni dell'Ambito Territoriale di Cremona sono presenti unità di offerta sociale "alloggi protetti per anziani" di cui alla D.G.R. 17 marzo 2010, n. 11497 "Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell'unità di offerta sociale "alloggio protetto per anziani";
- in alcuni Comuni dell'Ambito Territoriale di Cremona sono presenti sperimentazioni nell'ambito di interventi e servizi a favore delle persone anziane e/o fragili e/disabili;
- le forme di ospitalità in essere non prevedono, di norma, una permanenza stabile presso le strutture in parola, tanto che, in relazione agli alloggi protetti per anziani, è espresso il concetto della locazione;
- le persone ospiti delle strutture in questione trasferiscono la residenza presso la nuova dimora sia per stabilizzare il loro status sia perché nella loro abitazione risiede un altro nucleo familiare sia per la sollecitazione dei Comuni di provenienza per decorso biennio sia a seguito di eventi, quali il censimento generale della popolazione;
- le persone ospiti possono richiedere l'attivazione di servizi domiciliari, quali l'assistenza domiciliare o il telesoccorso, ovvero possono richiedere l'ingresso in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) ovvero possono richiedere l'ingresso in Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.) ovvero possono richiedere prestazioni sociali che comportano un concorso dei Comuni;

ATTESO che:

- il trasferimento di residenza, con carattere non definitivo, presso la struttura socio – assistenziale impone una presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune di ubicazione della struttura, con un maggiore carico sia per oneri sia per risorse umane;
- il trasferimento di residenza, con carattere non definitivo, presso la struttura socio-assistenziale impone in capo al Comune di ubicazione gli oneri conseguenti ai servizi ed alla eventuale integrazione della retta per il ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) ovvero Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.), a norma del citato art. 8 della legge regionale 3/2008, con evidente grave danno del Comune interessato;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Cremona ha ritenuto opportuno e necessario definire a livello di Ambito Distrettuale un sistema di regole circa l'assunzione degli

oneri socio – assistenziali e socio – sanitari relativi agli ospiti di strutture socio – assistenziali ubicate nell’Ambito Distrettuale di Cremona;

VISTA la nota in data 23 gennaio 2012, con la quale l’Azienda Sociale del Cremonese ha chiesto ai Comuni di approvare il protocollo di intesa sulla assunzione degli oneri socio – assistenziali in parola, come approvato dalla citata Assemblea del 2° dicembre 2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il protocollo di intesa per l’assunzione di oneri socio assistenziali, come proposto dall’Azienda Sociale del Cremonese, riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di dare mandato al Sindaco per la firma del protocollo in parola.